



UNIONE DEI COMUNI MONTANI

“ALTA VAL D'ARDA”

Allegato 2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI TRASPORTO CON ASSISTENTE PER DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA FREQUENTANTI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI DIURNI (CSRD). DURATA DELL'APPALTO: ANNI TRE.

ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto con assistente dei disabili che accedono ai seguenti Centri socio-riabilitativi diurni (CSRD) del Distretto di Levante:

- l'“Abbraccio”, con sede a Fiorenzuola d'Arda (PC) in Via San Bernardino,
- il “Giardino dei Tigli”, con sede a Fiorenzuola d'Arda (PC) in Via San Bernardino.

Il Responsabile del servizio sarà il Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda (di seguito anche “il Responsabile del servizio”).

L'importo del contratto sarà pari all'importo dell'appalto posto a base di gara decurtato della percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario in sede di gara.

In ragione della natura variabile dell'appalto, legata al flusso dell'utenza, il servizio potrà subire variazioni in base alle esigenze (es. cambi di utenza, di destinazione...), mantenendo l'importo pattuito nel presente capitolato, alle quali la Ditta dovrà attenersi senza costi aggiuntivi per il l'Unione. Ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la Ditta aggiudicataria dovrà inoltre dare la propria disponibilità alla eventuale estensione del servizio per ulteriori percorsi, da svolgersi con apposite unità di personale ed automezzi, in caso di necessità che si verificassero nel corso dell'esecuzione del servizio, con applicazione del costo risultante dall'aggiudicazione del presente appalto.

ART. 2 – NATURA GIURIDICA DELLE PRESTAZIONI

L'esecuzione del servizio presenta tutte le caratteristiche dell'appalto come definito all'art. 1655 del Codice civile; pertanto, l'operatore economico affidatario del contratto deve provvedere all'organizzazione dei mezzi necessari ed assumersi il rischio di impresa per l'esatta esecuzione delle

obbligazioni contrattuali assunte, contro il corrispettivo derivante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara sull'importo complessivo fissato a base di gara.

ART. 3 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio avrà **durata di tre anni** a decorrere dalla data di stipula del contratto, presumibilmente **dall'01/06/2024 al 31/05/2027** (il servizio potrà essere avviato anticipatamente rispetto alla stipula del contratto in caso di urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023). Lo svolgimento effettivo del servizio avverrà secondo il calendario di apertura delle strutture di destinazione, così come stabilito dai soggetti competenti.

Il luogo di esecuzione del servizio è l'intero territorio dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda che comprende i comuni di Castell'Arquato- Lugagnano V.A.- Morfasso e Vernasca, limitatamente al tragitto utile a trasportare gli utenti ai Centri socio-riabilitativi diurni (CSRSD) del Distretto di Levante.

ART. 4 - MODIFICA DELL' IMPORTO E DELLA DURATA CONTRATTUALE

Nel corso del periodo di contratto l'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda si riserva le seguenti facoltà, esercitabili discrezionalmente:

- ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023 l'Unione potrà disporre una proroga tecnica nella misura massima di 6 mesi, alle medesime condizioni contrattuali o migliorative del contratto originario.

In relazione alle esigenze del servizio, inoltre, il Responsabile del Servizio Sociale Territoriale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, sempre nei limiti di legge, di modificare l'organizzazione e l'utilizzo del personale con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale, compresa la facoltà, in relazione al mutare di esigenze organizzative e/o al venir meno delle condizioni di svolgimento, di concludere il servizio prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla Ditta appaltatrice secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale.

Stante la flessibilità del servizio oggetto d'appalto, l'Unione si riserva la facoltà di riprogrammare/modificare i percorsi previsti in sede di gara (vedi allegato "Programma d'esercizio") con possibile conseguente variazione del relativo chilometraggio, in aumento o in diminuzione, per sopravvenute esigenze funzionali, senza che l'aggiudicatario possa richiedere la risoluzione del contratto prevista ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

I percorsi e gli orari sono suscettibili di variazioni in base al numero di utenti da trasportare, alle sedi da raggiungere e ad eventuali decisioni assunte dai gestori dei servizi diurni interessati.

L'Aggiudicatario è tenuto ad attivare le modifiche entro 10 giorni dalla richiesta ufficiale dell'Unione, salvo che ragioni di urgenza o la tipologia delle modifiche non comportino la concorde individuazione di tempi più contenuti o più estesi.

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto dovrà essere svolto dall'appaltatore con propri automezzi, con proprio personale ed a suo rischio di trasporto. Tutti i mezzi dovranno essere in perfetta efficienza, puliti e in ordine in ogni loro parte.

Il servizio dovrà essere effettuato con mezzi rispondenti alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche (DM 31/01/1997 e relativa Circolare n. 23/97 – D. Lgs. 285/1992 e smi – DM Trasporti 20/12/91 n. 448 – L. 218/2003 – DM 01/04/2010 – Reg. Regionale 28/12/2009 n. 3 e ogni altra norma vigente inerente all'oggetto), con capienza adeguata al numero di utenti, come da Programma d'esercizio.

Il servizio riguarda il trasporto degli utenti disabili che frequentano le Strutture Socio Riabilitative del Distretto di Levante con un percorso da effettuarsi giornalmente una volta al mattino e una volta al pomeriggio, dal Lunedì al Venerdì, secondo l'orario e il calendario prestabiliti, dalla residenza dei vari utenti alla sede delle strutture socio riabilitative e viceversa, con orario di arrivo presso le stesse, al mattino alle ore 8:30 circa, e con orario di partenza dalle stesse, al pomeriggio alle ore 16:00 circa, secondo il calendario di apertura dei Centri (circa 240 giorni d'apertura calcolati sulla base del calendario attività per l'anno 2023)

Attualmente usufruiscono quotidianamente del servizio di trasporto n. 6 utenti, di cui n. 2 non deambulanti (trasporto con carrozzina) così suddivisi sul territorio:

- N. 1 utenti a Lugagnano V.A
- N. 2 utenti a Vernasca
- N. 3 utenti a Castell'Arquato

I centri attualmente interessati sono:

- CSRD L'Abbraccio, con sede a Fiorenzuola d'Arda in Via San Bernardino (n. 3 utenti)
- CSRD Giardino dei Tigli, con sede a Fiorenzuola d'Arda in Via San Bernardino (n. 3 utenti).

Gli orari di andata e ritorno sono indicati nel programma d'esercizio allegato.

Attualmente i CSRD L'Abbraccio e Giardino dei Tigli sono aperti da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

I centri diurni per adulti disabili (CSRD) effettuano 240 giorni di apertura all'anno, con chiusure generalmente in corrispondenza delle festività natalizie e di Ferragosto (per maggiori dettagli, si veda – a titolo di esempio – il calendario allegato delle giornate di apertura dell'anno 2024; per gli anni successivi, il calendario sarà inoltrato non appena noto).

Durante i percorsi, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire la presenza a bordo, oltre all'autista, di un **operatore addetto all'assistenza dei trasportati**, avente i requisiti specificati nell'art. 9, tenuto ad assicurare la sorveglianza degli utenti trasportati ed a favorire il clima di tranquillità necessario all'ottimale svolgimento del servizio.

Si richiede l'utilizzo di un automezzo attrezzato per il trasporto disabili, compresa la possibilità di trasporto carrozzine, secondo quanto più oltre specificato (art. 6) oltre a un pulmino sostitutivo da fornire in caso di guasti al mezzo ordinario.

L'accesso o la dimissione degli utenti dal servizio sono stabiliti dal Servizio Sociale Territoriale dell'Unione; sarà altresì cura del responsabile del Servizio comunicare all'appaltatore gli orari esatti nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

Il Responsabile del Servizio stabilisce, inoltre, in collaborazione con la Ditta appaltatrice, gli itinerari del servizio di trasporto da effettuare, indicando le fermate individualizzate e gli eventuali punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale. Gli itinerari, così come le località, le fermate, il numero di utenti ed il chilometraggio giornaliero, potranno subire variazioni in ogni momento, al verificarsi di circostanze non prevedibili ed in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare. L'appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni ed

ha altresì l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto: non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.

Il "Programma d'esercizio" allegato descrive il percorso dettagliato in base all'attuale fabbisogno.

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare, durante tutto il periodo dell'appalto, la presenza di un referente, per la gestione dei rapporti e i contatti con il Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione.

ART. 6 - AUTOMEZZI

È totalmente a carico dell'Aggiudicatario la dotazione degli automezzi necessari per lo svolgimento del servizio, così come indicato nel "Programma d'esercizio" allegato. Il numero minimo di automezzi da impiegare è pari al numero delle linee individuate nel "Programma d'esercizio" allegato, ovvero, pari a n. 1, oltre a un mezzo sostitutivo da fornire in caso di guasti al mezzo ordinario.

Il servizio di trasporto dovrà essere svolto con un **automezzo di proprietà o in disponibilità dell'aggiudicatario**, nel rispetto delle caratteristiche più sottoelencate. Su tale mezzo la Ditta aggiudicataria deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il mezzo utilizzato per lo svolgimento del servizio deve essere idoneo a facilitare l'accesso e la discesa dagli utenti, munito di adeguata pedana retraibile e provvisto di idonei allestimenti per il trasporto di persone disabili. Nello specifico, gli apparati per la salita e la discesa degli utenti devono essere robusti e adeguatamente protetti per evitare l'eventuale caduta durante la salita o la discesa assistita. Eventuali piattaforme azionate da motori elettrici devono essere manovrabili anche in mancanza di energia elettrica o in caso di avaria del sistema.

L'automezzo utilizzato dovrà rispondere alle caratteristiche funzionali previste dalla normativa vigente per assicurare l'adeguato **trasporto degli utenti su carrozzella (con possibilità di trasporto simultaneo di almeno n. 2 carrozzine)**, per cui dovrà essere dotato di piano ribassato o munito di pedana elevatrice. L'automezzo, inoltre, deve avere un allestimento caratterizzato da specifici ancoraggi delle carrozzelle e delle cinture di ritenuta. Deve essere garantito un sicuro ancoraggio della carrozzella al veicolo durante la circolazione su strada. I dispositivi di ancoraggio devono essere costituiti da un sistema di blocco e sblocco di manovra facile e certa e devono impedire la manovra accidentale di sblocco della carrozzella o l'allentamento della presa derivanti dal movimento del veicolo.

Il mezzo utilizzato per il servizio dovrà essere in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto disabili, perfettamente efficiente, privo di vizi o difetti di funzionamento, pulito e in ordine, senza danni visibili alla carrozzeria.

Tutti gli automezzi impiegati per il Servizio di cui al presente appalto dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche, nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

Non potrà in ogni caso essere consentito il trasporto di passeggeri in piedi.

Sono a carico dell'Aggiudicatario i costi per i consumi d'esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli automezzi utilizzati.

Ai sensi dei criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada di cui al DM 17 giugno 2021 (pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021) il contratto dovrà essere eseguito nel rispetto della seguente clausola:

- **promozione di veicoli puliti a basso consumo energetico nel trasporto su strada.**

Il veicolo adibito al trasporto su strada acquistato o acquisito in leasing, locazione o noleggiato deve essere conforme alle specifiche tecniche dei pertinenti **Criteri Ambientali Minimi** ed in possesso dei mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio.

La ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere all'Unione prima dell'avvio del servizio, copia del certificato di circolazione e copia della ricevuta del versamento della tassa di possesso per l'automezzo utilizzato.

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire la perfetta esecuzione del servizio avvalendosi, al bisogno, di automezzo sostitutivo idoneo, avente tutte le caratteristiche richieste per l'automezzo di servizio, la cui disponibilità va dimostrata al momento della partecipazione alla gara, nel caso in cui l'automezzo dedicato al servizio sia anche temporaneamente inutilizzabile per qualsiasi motivo (manutenzione, sinistro, ...).

ART. 7 – ASSICURAZIONI

L'Aggiudicatario si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio ed in conseguenza dello stesso, mantenendo sollevata e indenne in ogni caso l'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda da ogni pretesa.

L'Aggiudicatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto delle persone. Tutte le spese inerenti le assicurazioni di ogni specie sono a carico della Ditta Aggiudicataria.

L'Aggiudicatario dovrà possedere le seguenti polizze assicurative:

- a) polizza assicurativa R.C. Auto con massimale non inferiore ad € 25.000.000,00 per sinistro unico, con limite di € 25.000.000,00 sia per danni a persone che per danni a cose;
- b) polizza assicurativa R.C.T. con massimale di € 5.000.000,00 per sinistro unico, con limite di € 5.000.000,00 sia per danni a persone che per danni a cose.

I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'appaltatore stesso sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Unione. L'esistenza di tali polizze non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'affidatario ha l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa degli utenti trasportati per i danni che a questi possono derivare nella esecuzione del trasporto. Le assicurazioni dovranno comprendere anche la copertura di infortunio in salita ed in discesa dall'automezzo.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a documentare all'Amministrazione committente, prima dell'avvio del servizio a pena di decadenza dell'aggiudicazione, l'adempimento di tali obblighi assicurativi, così come dovrà documentare, alla scadenza di ogni anno assicurativo, il corretto pagamento dei premi di rinnovo.

Per le responsabilità dell'aggiudicatario si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasporto, durante le soste e le fermate. L'Affidatario si intende espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne l'Unione da qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato per fatto doloso o colposo ai suoi dipendenti o alla sua attrezzatura, derivante da comportamenti di terzi, compresi gli utenti dei servizi.

L'Unione si terrà sollevata da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità in merito alla custodia degli utenti senza soluzione di continuità dal momento della presa in carico (salita sul mezzo) al momento della discesa dal mezzo alla destinazione finale, sollevando completamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, l'O.E. aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva, secondo il modello vigente per gli affidamenti delle pubbliche amministrazioni, in favore dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice.

Alla garanzia in oggetto si applicano:

- le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, D. Lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria;
- gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del medesimo Decreto.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., dell'Aggiudicatario e si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale; deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, fermo restando quanto previsto per l'applicazione delle penali, l'Unione ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Unione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 9 – PERSONALE

Il personale addetto allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto dovrà osservare le seguenti prescrizioni e possedere i seguenti requisiti minimi di qualificazione:

Conducente automezzi

Alla guida degli automezzi adibiti al trasporto devono essere impiegati esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione e pertanto in possesso dei seguenti requisiti:

- idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo, attestata da apposita certificazione medica, ai sensi del provvedimento 16 marzo 2006, n. 2540 e del provvedimento 30 ottobre 2007, n. 99/CU;
- patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I conducenti sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari e delle fermate previsti per ogni percorso e devono svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione. Devono altresì attenersi alle seguenti prescrizioni:

- non abbandonare il veicolo;
- mantenere un comportamento e un linguaggio irreprensibili e rispettosi nei confronti degli utenti e dei loro familiari nonché degli operatori;
- non utilizzare i mezzi, durante i percorsi prestabiliti per l'esecuzione del servizio, per esigenze personali o per trasportare persone terze o animali, né tanto meno per raccogliere o consegnare gli utenti in punti diversi da quelli prestabiliti;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza e spegnere il motore nel caso di sosta, se non brevissima;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- non fumare a bordo;
- essere dotati di telefono cellulare (sempre attivo durante l'orario di servizio) e relativo auricolare, al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni eventuale avversità a chi di competenza (Unione, famiglia, struttura);
- avere un abbigliamento e calzature adeguati;
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio;

- osservare gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori con particolare cautela nei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa dal mezzo, apertura e chiusura porte, avvio mezzo, ecc.).

Assistente

Durante il tragitto l'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare la sorveglianza degli utenti trasportati mediante personale diverso dal conducente.

Il personale assistente dovrà aver compiuto il 18° anno di età.

L'assistente sorveglia gli utenti durante il trasporto e favorisce il clima di tranquillità necessario all'ottimale svolgimento del servizio.

Svolge, in particolare, le seguenti mansioni:

- accertarsi che gli utenti salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
- aiutare gli utenti a salire e scendere dall'automezzo collaborando con gli operatori e/o i famigliari per garantire la sicurezza dei trasportati;
- accertarsi che durante il tragitto gli utenti siano tutti regolarmente seduti e con le cinture di sicurezza allacciate;
- valutare l'adeguatezza della temperatura dell'automezzo;
- intervenire prestando adeguata assistenza agli utenti in caso di malesseri o crisi anche legate alla condizione di disabilità dei medesimi;
- controllare che i trasportati non arrechino danni a sé stessi o agli altri utenti con comportamenti eccessivi o scorretti;
- sorvegliare e presiedere le dinamiche relazionali affinché non si verifichino situazioni problematiche;
- affidare gli utenti agli operatori e/o famigliari preposti.

Il servizio non può essere svolto in assenza del personale di assistenza e in nessun caso le mansioni dello stesso possono essere svolte dall'autista del mezzo.

Durante lo svolgimento del servizio, conducente ed assistente dovranno essere muniti di distintivo, riportante l'indicazione della Ditta appaltatrice e le generalità del lavoratore. Dovranno altresì indossare un abbigliamento conforme al servizio svolto.

Conducenti ed assistenti sono tenuti ad osservare un comportamento rispettoso e corretto, improntato alla massima gentilezza e cortesia nei confronti degli utenti trasportati, degli operatori e dei famigliari. L'Unione, previa segnalazione acquisita agli atti, potrà pretendere la sostituzione di chi (conducente o assistente) non osservasse un tale comportamento o fosse abitualmente trascurato nel servizio o usasse un linguaggio scorretto o riprovevole.

L'Aggiudicatario, su richiesta semplice da parte del committente, sarà tenuto a provvedere alla sostituzione degli operatori ritenuti inadeguati entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, senza variazione alcuna del prezzo contrattuale.

In caso di assenza di personale adibito al servizio, l'Aggiudicatario provvederà immediatamente (sin dal primo giorno di assenza) e direttamente alla sostituzione mediante impiego di altro personale idoneo, senza variazione alcuna del prezzo contrattuale.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad adibire al servizio personale idoneo, di provata esperienza e capacità professionale, nonché moralità, che non abbia riportato precedenti condanne penali per reati contro la persona o la Pubblica Amministrazione. La verifica del possesso dei suddetti requisiti di moralità e capacità professionale adibito al servizio rimane a carico del soggetto aggiudicatario, il quale in particolare è tenuto alla *“scrupolosa applicazione delle disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 in materia di accreditamento e controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, valorizzando le previsioni che impongono di sottoporre a visita i dipendenti quando sorgono dubbi sulle loro condizioni”*, in conformità a quanto stabilito dalla Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/122(3) Uff. II- Ord. E Sic. Pub. In data 23/03/2019.

Sussiste altresì in capo all'Aggiudicatario l'obbligo di provvedere all'immediata sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo, dandone contemporaneamente informazione l'Unione.

ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto dovranno essere applicate le disposizioni legislative ed i Contratti Collettivi Nazionali e/o decentrati di categoria.

L'Aggiudicatario dovrà praticare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai suddetti contratti; ciò anche se l'aggiudicatario non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici in conformità alle disposizioni di legge in materia.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di osservare ed applicare la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Unione potrà senz'altro sostituirsi nell'appaltatore per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il servizio dev'essere considerato quale servizio pubblico essenziale e pertanto rientra nelle previsioni di cui alla Legge n. 146 del 12.06.1990 "Norme sull'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati".

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

L'Aggiudicatario è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e di ogni passività addebitata all'Unione per inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso ed al personale dipendente.

L'aggiudicatario risponde, mediante idonea polizza assicurativa, dei danni alle persone e alle cose che derivino da fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti (a qualsiasi titolo impiegati) nell'esecuzione dell'appalto, sollevando da ogni responsabilità l'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda.

L'Unione è altresì esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che per qualsiasi causa avesse a subire il personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio.

ART. 12 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:

- assicurare il servizio per tutta la durata dell'appalto;
- fermo restando il limite minimo di numero di veicoli impiegati nello svolgimento del servizio previsto dal precedente art.6, adibire al trasporto un numero di automezzi sufficiente a garantire sempre ed in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero di posti a sedere, del numero e delle necessità degli utenti trasportati (es. trasporto utenti con carrozzina);
- garantire la continuità del servizio anche con la disponibilità di mezzi sostitutivi, in caso di fermo dei veicoli ordinariamente impiegati sul servizio per ragioni di manutenzione, guasti, ecc.;
- assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati;
- assumersi ogni responsabilità relativamente ai sinistri che possano colpire persone o cose;
- assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, relativamente alla gestione degli automezzi impiegati per l'espletamento del servizio;

- sostenere direttamente e senza onere alcuno per l'appaltante i costi derivanti dalle percorrenze estranee ai percorsi indicati dall'Unione nel presente capitolato, effettuate per portare i mezzi dai luoghi di rimessa ai luoghi di inizio e termine delle tratte quotidiane descritte nell'art. 5 o per qualunque tipo di intervento o manutenzione sugli automezzi;
- attenersi rigorosamente nell'esecuzione del servizio alle normative vigenti in materia di circolazione e sicurezza stradale, con particolare riferimento al Codice della Strada;
- effettuare i percorsi stabiliti dall'Unione;
- garantire la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza ed il più possibile in prossimità delle sedi dei servizi diurni e delle abitazioni degli utenti;
- trasportare gli utenti sotto la propria responsabilità e cura dal luogo di partenza a quello di arrivo;
- assicurare il rispetto degli orari previsti;
- verificare, attraverso l'autista e/o l'assistente al trasporto che gli utenti trasportati siano effettivamente quelli comunicati dal Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione;
- garantire, da parte dell'autista e/o l'assistente al trasporto, un comportamento corretto e consono al tipo di utenti trasportati;
- osservare ed applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione, qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- informare tempestivamente il Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione di eventuali incidenti occorsi durante l'espletamento del servizio appaltato e ciò anche quando nessun danno si sia verificato;
- presentare al Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione gli eventuali aggiornamenti della documentazione consegnata all'avvio del servizio;
- contenere il più possibile il turn-over degli autisti e degli assistenti.

L'Aggiudicatario dovrà, su semplice richiesta degli Uffici preposti dell'Unione, effettuare la verifica dei nei termini e modalità stabiliti dall'Ufficio, accollandosi gli oneri derivanti dall'effettuazione dei chilometri del giro di prova.

L'Aggiudicatario si impegna a presentare, su richiesta degli Uffici preposti dell'Unione, i registri di manutenzione degli automezzi utilizzati per il servizio in oggetto.

Prima dell'avvio del servizio, l'Aggiudicatario si obbliga a presentare al Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione, pena decadenza dell'aggiudicazione, e ad ogni variazione, la seguente documentazione:

1. copia attestato di idoneità professionale ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 395/2000 e s.m.i.;
2. copia autorizzazioni di esercizio;
3. copia libretti di circolazione degli automezzi che saranno utilizzati per il servizio;
4. copia polizze assicurative RCA e RCT;
5. copia ricevuta di versamento della tassa di possesso per ogni mezzo utilizzato;
6. copia patenti di guida e certificati di abilitazione professionale dei conducenti che l'affidatario intende impiegare nell'espletamento del servizio;
7. elenco nominativo del personale adibito al servizio, completo di cognome, nome, n. di cellulare, da aggiornare costantemente e tempestivamente in caso di sostituzioni;
8. casellario giudiziale ed idoneità psicofisica degli autisti (circolare prefettizia del 23/03/19 in seguito a Circolare del Ministero dell'Interno 22/03/2019);
9. ogni altra documentazione eventualmente richiesta dall'Unione inerente al servizio in oggetto.

ART. 13 - ONERI A CARICO DELL'APPALTANTE

Il Servizio Sociale Territoriale dell'Unione, si impegna a:

- corrispondere all'Aggiudicataria un compenso mensile così determinato: prezzo a corpo offerto dall'appaltatore suddiviso per trentasei mesi di effettivo svolgimento del servizio. Le

fatture elettroniche (mensili posticipate) dovranno essere intestate a: Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda – piazza del Municipio, 3 – Castell'Arquato. Si procederà alla liquidazione ed al successivo pagamento delle predette fatture solo a seguito della verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva della ditta appaltatrice mediante richiesta del DURC on line a cura del Responsabile del Servizio finanziario. Se il pagamento è superiore a 10.000,00 € esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali. Dall'ammontare del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità determinate ai sensi dell'apposito articolo del presente capitolato;

- comunicare alla Ditta appaltatrice i percorsi prestabiliti, nonché le eventuali successive variazioni apportate agli stessi in seguito all'inserimento/dimissione degli utenti;
- fornire all'affidatario l'elenco aggiornato degli utenti;
- avvisare tempestivamente l'aggiudicatario in merito alle eventuali sospensioni del servizio (es. per festività, chiusura delle strutture, etc.).

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Per il subappalto trova applicazione quanto previsto all'art. 119 del D. Lgs 36/2023. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Unione ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto.

ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTORIA ESPRESSA

L'Aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto.

A tal fine dovrà, pertanto, comunicare all'Unione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transizioni relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto si ritiene risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

ART. 15 BIS - REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si terrà conto, tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.) pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in

conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

La revisione dei corrispettivi potrà avvenire esclusivamente a seguito di apposita richiesta presentata dalla Ditta Aggiudicataria almeno due mesi prima dell'inizio dell'annualità per cui viene richiesta la revisione stessa.

ART. 16 – POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA

L'Unione Comuni Montani Alta Val'Arda si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale. Si riserva, inoltre, il diritto di effettuare periodiche ispezioni sugli automezzi per accertarne lo stato di manutenzione e di igiene ed ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessari, a spese dell'appaltatore.

L'Unione adotta criteri e modalità per il monitoraggio e la valutazione del servizio nella sua globalità (organizzazione, procedure e risultati) e potrà disporre verifica periodica sui risultati dell'attività svolta, attraverso incontri periodici (almeno 1 in corso d'anno) finalizzati all'esame congiunto delle problematiche emergenti dallo svolgimento delle attività, alla definizione delle modalità di partecipazione, alle iniziative di riqualificazione e aggiornamento e a quanto altro possa concorrere al migliore perseguimento degli obiettivi.

ART. 17 – PENALITÀ

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, l'appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione contestatagli, entro il termine stabilito, sarà passibile di penalità pecuniaria in relazione alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale recidiva di quanto riscontrato, da applicarsi con provvedimento del Responsabile del competente servizio, previa regolare contestazione dell'inadempienza.

L'ammontare delle penali sarà trattenuto direttamente dal corrispettivo, dovuto all'appaltatore, relativo al mese nel quale è stato assunto il provvedimento e all'occorrenza sarà prelevato dalla garanzia. L'applicazione della penale non esclude e non limita la risarcibilità dell'eventuale danno maggiore. In particolare, per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da causa di forza maggiore e non imputabili in alcun modo alla ditta incaricata, sono previste le sottoelencate penalità:

Interruzione ingiustificata del servizio complessivo	€ 5.000,00 (euro cinquemila/00) al giorno
Mancata esecuzione di una corsa giornaliera (andata o ritorno) anche per un solo utente	€ 400,00 (euro quattrocento/00) al giorno
Ritardi nello svolgimento del servizio superiori a 15 minuti (corsa di andata o corsa di ritorno) (da applicare dopo due irregolarità contestate)	€ 400,00 (euro quattrocento/00) al giorno
Per la mancata sostituzione del personale	€ 1.000,00 (euro mille/00)
Per assenza di accompagnatore nei percorsi del servizio	€ 400,00 (euro quattrocento/00) al giorno
Per inadempienza tale da provocare grave pregiudizio al funzionamento del servizio o comportamento scorretto e lesivo della incolumità, moralità, personalità dei passeggeri da parte del personale in servizio	€ 1.000,00 (euro mille/00)
Per ogni corsa effettuata con eccessivo anticipo (oltre 10' prima rispetto all'orario del programma di esercizio)	€ 400,00 (euro quattrocento/00) al giorno

Utilizzo di automezzi diversi da quelli comunicati all'Unione o autorizzati del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione	€ 500,00 (euro cinquecento/00)
--	--------------------------------

Per altri casi di inadempienza non ricompresi sopra, l'Unione si riserva di applicare ulteriori penalità di importo ricompreso fra € 200,00 (duecento/00) e € 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità dell'inadempimento a suo insindacabile giudizio.

Si precisa che quanto offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara costituirà obbligo contrattuale; pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad € 500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla richiesta.

L'appaltatore, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà presentare le proprie giustificazioni/controdeduzioni sulle quali deciderà il responsabile del competente servizio. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano rite nute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del Servizio procederà, senza indugio, all'applicazione della penalità, trattenendo l'importo corrispondente dal corrispettivo, dovuto all'appaltatore, relativo al mese nel quale è stato assunto il provvedimento e all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione contrattuale. All'aggiudicatario, verrà assegnato un termine, non superiore a 15 (quindici) giorni per ricostituire la cauzione nell'importo originario.

Nel caso in cui le infrazioni contestate per iscritto all'aggiudicatario, con o senza applicazione di una penale, superino il numero di 5 (cinque) nell'arco di un anno, il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà di risolvere il contratto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dall'Unione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Le parti convengono che, oltre a quanto generalmente precisato dal Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo tre diffide formali da parte dell'Unione;
- abbandono o sospensione ingiustificata del servizio;
- per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esecuzione del contratto o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità dell'esecuzione del contratto medesimo;
- qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
- mancata ottemperanza da parte della ditta appaltatrice di norme imperative di legge o regolamentari;
- qualora l'Aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Unione;
- in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
- in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla vigente normativa in materia;

- inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali ed accordi integrativi provinciali;
- mancato rispetto dei minimi salariali nonché delle norme relative agli oneri previdenziali e assistenziali dei lavoratori;
- in caso di violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionale a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché del Codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di Castell'Arquato approvato con delibera di Giunta n. 162 del 21/12/2013 (https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/emilia_romagna/castell_Arquato/010_dis_gen/020_att_gen/2015/0001_Documenti_1422265777636/1422344400520_codice_comportamento_approvato.pdf);
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario;
- irregolarità delle polizze assicurative rispetto a quanto previsto dal precedente art. 7;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- grave danno all'immagine dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda;
- mancato rispetto delle prescrizioni relative al divieto di cessione del contratto e divieto di sub-appalto;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'Unione che non consentono la prosecuzione del servizio;
- negli altri casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 33/2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rendano impossibile la prosecuzione del contratto;
- per il permanere di gravi carenze nell'assolvimento dei compiti organizzativi e di gestione, a fronte di motivate contestazioni avanzate dall'Amministrazione in un numero di 5 contestazioni scritte che abbiano dato luogo all'applicazione di penali;

Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto, qualora l'Unione comunichi all'Aggiudicatario, tramite PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

Più in generale, le infrazioni ai patti e prescrizioni contenuti nel presente capitolato per i quali non sia prevista una clausola risolutiva espressa danno diritto al Responsabile del Servizio di risolvere il contratto previa diffida ex artt. 1453 e 1454 C.C.

La risoluzione comporta l'incameramento della cauzione definitiva e l'obbligo per l'appaltatore del risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e delle spese legate ad una nuova procedura di gara per l'affidamento del presente servizio.

ART. 19 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C., in qualunque tempo (previo preavviso di almeno 30 giorni) e fino al termine del servizio per motivi di pubblico interesse, previo pagamento del solo servizio fino a quel momento regolarmente eseguito.

L'Unione ha, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

In caso di recesso, la ditta appaltatrice ha diritto al pagamento di quanto fornito, purché il servizio sia stata eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura

risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 20 – ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto al precedente art. 18, qualora l'appaltatore si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi oneri all'aggiudicatario.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Unione potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatrice o sulla garanzia definitiva che dovrà, in tal senso, essere immediatamente reintegrata. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano derivare all'Unione ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 21 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all'aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

L'aggiudicataria dovrà attuare gli adempimenti normativi e legislativi previsti a carico del Datore di Lavoro e Titolare di Attività. In particolare, dovrà:

1. Elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni; il documento deve contenere il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente. Il documento deve inoltre contenere i nominativi degli addetti alla gestione dell'emergenza e di primo soccorso.
2. Sulla base del documento di valutazione dei rischi di cui sopra, l'aggiudicataria dovrà dotare il personale dei necessari dispositivi di protezione individuale e provvedere alla formazione del personale all'uso di tali dispositivi.
3. Formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni per lavoratori e preposti.
4. Formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo all'Unione la documentazione attestante l'avvenuta formazione.

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 8, il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del servizio disciplinato dal presente capitolato per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario, è competente il Foro di Piacenza. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'operatore economico aggiudicatario nella misura fissata dalla normativa in vigore.

ART. 24 – PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, approvato in data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed in vigore dal 25 maggio 2018 ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs.

n.196/2003, il trattamento dei dati di codesto Operatore economico, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.

Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale, per il suo ruolo di responsabile dello specifico trattamento e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del Responsabile Finanziario.

Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, compresa l'eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio.

L'impresa ha altresì l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda.

ART. 25 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

L'Aggiudicatario, con il fatto stesso di aver sottoscritto l'offerta in sede di gara, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato speciale d'appalto e in tutti gli altri documenti di gara, hanno carattere di essenzialità. In particolare, dopo la sottoscrizione dell'offerta, l'appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

ART. 26 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, l'Aggiudicatario adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

- a) Contratto;
- b) Capitolato speciale di appalto;
- c) ulteriori documenti di gara.

ART. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO E "PANTOUFLAGE"

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165", l'Aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopra citato codici per quanto compatibili. L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, sottoscrivendo il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.

ART. 28 – CLAUSOLE VESSATORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni contenute negli articoli del presente Capitolato saranno oggetto di accettazione da parte dell'impresa appaltatrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e all'art. 1342 del Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia ai documenti pubblicati dalla Provincia di Piacenza in sede di gara, alla relazione tecnica e all'offerta economica presentata in gara dall'Appaltatore, al D.Lgs. 36/2023 e a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATI AL CAPITOLATO

ALLEGATO 1 BOZZA DI PROGRAMMA DI ESERCIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON ASSISTENTE PER DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA FREQUENTANTI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI DIURNI (CSR).

N. 1 AUTOBUS DA MINIMO 6 POSTI -PIU’ IL CONDUCENTE E L’ASSISTENTE- ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DISABILI SU SEDIA A ROTELLE

- CORSA DI ANDATA- dal lunedì al venerdì
ORE : salita del primo utente a Vernasca Loc Bacedasco Basso
ORE : salita del secondo utente a Castell’ Arquato Loc. Riva
ORE : salita del terzo utente a Vernasca centro Paese
ORE : salita del quarto utente a Lugagnano Loc. Chiavenna Rocchetta
ORE : salita del quinto utente a Castell’Arquato Loc. Sant’Antonio
ORE : salita del sesto utente a Castell’Arquato Loc. San Lorenzo

ORE : arrivo ai CSR L'Abbraccio e Giardino dei Tigli, con sede a Fiorenzuola d'Arda in Via San Bernardino
- CORSA DI RITORNO - dal lunedì al venerdì
ORE : partenza dai CSR L'Abbraccio e Giardino dei Tigli, con sede a Fiorenzuola d'Arda in Via San Bernardino
Con salita degli utenti da riportare al proprio domicilio

Il servizio di trasporto si svolge casa per casa, in rapporto alle richieste dell’utenza, su un percorso che interessa strade statali, provinciali, comunali e vicinali.

Gli orari di servizio sono indicativi e passibili di variazione anche in relazione alle nuove richieste di attivazione.

I percorsi, gli orari, le fermate e il chilometraggio presunti sono definiti sulla base della situazione attualmente in essere.

Sarà cura del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale comunicare all’appaltatore gli orari esatti nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell’anno.

Gli orari di apertura dei Centri Diurni sono i seguenti:

- L'Abbraccio: 8.30-16.30
- Giardino dei Tigli: 8.30-16.30

ALLEGATO 2 CALENDARIO

PROPOSTA CALENDARIO 2024

CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI:

“CSRD L’ABBRACCIO”

“CSRD GIARDINO DEI TIGLI”

“CASA DELLE BOLLE” - “MASTRO BALOCCO”

MESE	GIORNI APERTURA	GIORNI CHIUSURA
GENNAIO	22	01/01
FEBBRAIO	21	//
MARZO	21	//
APRILE	19	1/04; 25 e 26/04
MAGGIO	22	01/05
GIUGNO	20	//
LUGLIO	23	//
AGOSTO	15	dal 12/08 al 20/08
SETTEMBRE	21	//
OTTOBRE	21	17/10 e 18/10
NOVEMBRE	20	1/11
DICEMBRE	15	23 e 24;27,30,31/12
	240 GIORNI	

Festività in giorni infrasettimanali:

01 gennaio

1 aprile (Pasquetta)

25 aprile

01 maggio

15 agosto

17 ottobre (Santo Patrono)

1 novembre

25-26 dicembre